

Trieste, 23 novembre 2023

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI FISCALI

1. ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IVA

In considerazione dell'approssimarsi del termine per il versamento dell'acconto IVA per il l'anno in corso, si ricorda che, con riferimento al **reato di omesso versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**, l'**art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000** stabilisce che è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versa l'**IVA**, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, **entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo**, per un ammontare **superiore a € 250.000** per ciascun periodo di imposta.

In sintesi, la fattispecie penale è integrata allorquando il debito IVA:

- risulta da dichiarazione annuale fedele;
- sia di importo superiore a € 250.000;
- non venga versato entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Il momento consumativo del reato si identifica quindi con il termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo; la violazione si perfeziona quindi qualora il contribuente non versi entro il 27 dicembre il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, ferme restando le altre condizioni sopra citate.

Pertanto, coloro che non stessero versando **debiti IVA** superiori alla soglia risultanti dalla dichiarazione del **periodo di imposta 2022**, al fine di non incorrere anche in sanzioni di carattere penale per tale periodo di imposta, dovranno provvedere **entro il 27 dicembre 2023** a versare quantomeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi delittuosa.

2. ASPETTI PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI RITENUTE

Si coglie l'occasione per ricordare che, con riferimento, invece, al reato di **omesso versamento di ritenute**, l'**art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000** stabilisce che è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni** chiunque non versi **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute**, dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a **€ 150.000** per ciascun periodo di imposta.

Il momento consumativo del reato si identifica con il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione.

Essendo fissato al **31 ottobre 2023** il termine per la presentazione del Modello 770/2023, il momento consumativo degli omessi versamenti delle ritenute del 2022 è maturato allo spirare di tale giorno.

3. SOGGETTI ATTIVI

I reati sopra indicati si configurano come "propri", in quanto possono essere soggetti attivi solo coloro che rivestono la qualità di "**soggetti IVA**".

Laddove i **contribuenti** siano **società/persone giuridiche**, i soggetti penalmente responsabili saranno da individuare nei **legali rappresentanti** o, comunque, in **coloro che siano tenuti agli adempimenti fiscali**.

4. CAUSE DI NON PUNIBILITA'

Le fattispecie sopra descritte di omesso versamento di IVA e omesso versamento di ritenute possono essere oggetto della **causa di non punibilità** introdotta dall'**art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000**.

In forza di tale norma, le condotte descritte non saranno penalmente sanzionate, quando il contribuente versi integralmente le somme dovute all'Erario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado.

È previsto che l'integrale pagamento degli importi dovuti può anche avvenire "*a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso*".

In tale contesto, ad esempio, non saranno più penalmente perseguibili i contribuenti che, negli anni passati, hanno omesso di versare l'IVA o le ritenute – anche in caso di importi considerevoli – se hanno successivamente pagato, anche a rate, il debito tributario e il dibattimento non si è ancora aperto.

L'art. 23 del DL n. 34/2023 ha integrato tale disciplina stabilendo che tali reati non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dai vari istituti che consentono definizioni agevolate previste dalla Legge n. 197/2022 (art. 1, commi 153-158 e 166-252) – cd. "Pace Fiscale" – purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

5. LA CONSULENZA DELLO STUDIO

Lo Studio è a disposizione dei clienti e degli avvocati penalisti che li assistono per ricevere apposito separato incarico per l'analisi delle singole posizioni.

Cordiali saluti
Boscolo & Partners